



# Comune di Altavilla Silentina

(prov. di Salerno)

*Settore Tecnico Manutentivo*

## **REGOLAMENTO SULLA VIABILITA'**

### **Art. 1 - Finalita'**

1. Il presente Regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze (banchine, fossi, scarpate e quant'altro), delle strade di competenza del Comune di Altavilla Silentina.

### **Art. 2 - Elenco delle strade**

1. L'elenco delle strade comunque pavimentate assoggettate alle norme contenute nel presente Regolamento è deliberato dalla Giunta Comunale..

### **Art. 3 - Autorizzazioni per accessi**

1. La realizzazione di nuovi accessi e diramazioni e la trasformazione di quelli esistenti sono subordinate all'autorizzazione del Comune. Esse saranno rilasciate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico.

2. Di norma verrà autorizzato un solo accesso carraio per proprietà salvo casi di comprovata necessità.

3. Gli accessi vengono così suddivisi:

- a) accessi pedonali (larghezza massima ml. 1,50);
- b) accessi carrai a case private e a fondi rustici (larghezza massima ml. 8 minima ml. 4)
- c) accessi a stabilimenti industriali, commerciali e a locali di pubblico ritrovo;
- d) accessi a luoghi di notevole transito (autostazioni, etc.).

4. Negli ultimi due casi di cui al comma precedente, gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e il Comune potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso, indicando i limiti minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro alla sede stradale e il minore pericolo per la circolazione stradale stessa.

5. Le eventuali cancellate dovranno essere arretrate, rispetto al ciglio stradale, di ml. 6 per gli accessi, ml 20 per gli accessi di cui alle lettere e) e d) del comma 3.

6. Le distanze minime di cui al comma precedente potranno essere ridotte a ml 3,00 in caso di cancelli comandati a distanza.

7. Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso, per ogni lato, pari metà dell'arretramento indicato per la cancellata, e ciò allo scopo di facilitare le manovre di entrata e di uscita e lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata.

#### **Art. 4 – Opere da realizzare per gli accessi privati**

1. In corrispondenza degli accessi privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà prescrivere la realizzazione di tombinamenti ed eventuali griglie per dare continuità al fosso laterale alla strada stessa.

#### **Art. 5 - Manutenzione delle ripe**

1. I proprietari o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi e dei terreni laterali alle strade, ad evitare cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
2. I proprietari o conduttori devono realizzare, se occorrenti, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
3. I proprietari o conduttori devono mantenere le ripe, per una fascia di larghezza pari a ml. 3,00 per la ripa a monte e a ml. 1,00 a valle per della strada, costantemente sgombre da alberi, arbusti ed altri ostacoli atti ad impedire od ostacolare lo sfalcio meccanico della vegetazione dalle ripe stesse.
4. I proprietari o conduttori devono eliminare dalle ripe, anche oltre la fascia stabilita nel 3° comma, la vegetazione e qualunque altro ostacolo che impedisca o riduca la visibilità della strada.

#### **Art. 6 - Condotta delle acque**

1. Coloro che hanno diritto di sversare acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza di detto intervento, sono tenuti a corrispondere, all'Ente proprietario della strada le spese necessarie per il ripristino e la riparazione degli eventuali danni arrecati.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285, coloro che hanno diritto di attraversare strade con corsi o condotte d'acqua, hanno l'obbligo di costruire e mantenere e le opere necessarie per il passaggio e per la canalizzazione delle acque; Devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. Il Comune, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge, con provvedimento del responsabile del Settore Tecnico Manutentivo ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

#### **Art. 7 - Lavorazioni di terreni**

1. Le lavorazioni dei terreni confinanti con le strade d'uso pubblico dovranno essere effettuate in modo tale da salvaguardare le scarpate, i piani viabili, le cunette ed i fossi, lasciando opportune fasce di rispetto non lavorate di larghezza minima pari a metri 1.

2. L'irrigazione dei terreni laterali ed i trattamenti antiparassitari alle colture devono essere regolati in modo da non interferire con la sede stradale e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

#### **Art. 8 - Interventi di ripristino**

1. Ove, in seguito a precipitazioni piovose, si verificassero danni alla viabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 5 e 7, i privati interessati dovranno intervenire tempestivamente per effettuare tutti gli interventi di ripristino, quali la riapertura dei fossi, delle cunette, dei tagliacque, lo spurgo dei tombini, griglie e la pulizia del piano viabile da terra, detriti e quant' altro.

#### **Art. 9 - Transito con mezzi cingolati**

1. Tutti i mezzi cingolati dovranno circolare con cingoli opportunamente protetti.  
2. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo.

#### **Art. 10 - Transito con mezzi pesanti**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, il Comune stabilisce, con propria ordinanza sindacale su proposta del responsabile del settore T/M, il limite di portata sulle strade comunali, rendendolo noto mediante apposita segnaletica di divieto di circolazione.

In particolare, è vietato circolare, con mezzi a pieno carico:

- aventi massa superiore a 12 t per le strade con larghezza fino a mt 3,00;
- aventi massa superiore a 15 t per le strade avente larghezza da mt 3,00 fino a mt 5,00;
- aventi massa superiore a 20 t per strade aventi larghezza oltre mt 5,00,

2. In deroga al limite della portata previsto al punto precedente, sono ammesse portate superiori per lavori di bonifica autorizzati e con rilascio di cauzione. Per tutti gli altri casi, saranno valutate le condizioni di deroga, una volta che la comunicazione per il transito giungerà all'ufficio tecnico comunale. La comunicazione dovrà contenere le indicazioni riguardanti i dati del richiedente, di colui che effettivamente provvederà ai transiti, il periodo di intervento e le modalità ed il tonnellaggio dei veicoli. Può essere consentito, per strade in particolare condizione di tenuta, previa relazione maturata dall'UTC, il transito a veicoli con portata superiore alle 20 t.

*L'Amministrazione può, motivatamente, vietare la concessione di queste deroghe e stabilire l'importo delle cauzioni.*

*La cauzione sarà effettuata con versamento della somma o con polizza fidejussoria.*

3. Non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma precedente in presenza di piani viabili resi molli dalle precipitazioni meteoriche.

#### **Art. 11 - Esecuzione di lavori con interessamento della strada**

1. Chiunque debba eseguire lavori, effettuare depositi o transitare con mezzi pesanti per l'esecuzione di lavori sulle strade oggetto del presente regolamento, deve essere previamente autorizzato dal Comune, al quale dovrà presentare apposita istanza completa di elaborati progettuali.

2. L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

3. L'occupazione delle banchine e altre pertinenze stradali deve essere previamente autorizzata.
4. Il Comune, in relazione alla natura, al tipo e all'entità dell'opera da eseguire, potrà richiedere la costituzione di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni prescritte.
7. La violazione delle suddette disposizioni comporta, oltre alle sanzioni previste dal C.d.S., la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, nonché dei depositi e delle occupazioni, a carico dell'autore della violazione e a proprie spese.

#### **Art. 12 - Fabbricati prospicienti la sede stradale**

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Per i fabbricati e i muri che minacciano rovina il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 13 - Distanze degli edifici**

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme sulle distanze stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative ad opere previste dal P.R.G. comunale.

#### **Art. 14 - Piantagioni e siepi**

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature in genere, in modo tale da non restringere o danneggiare la strada. Essi hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o compromettendo comunque, quanto alla distanza ed alle angolazioni necessarie, la visibilità e la sicurezza stradale.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. E' vietato la realizzazione di recinzione con filo spinato lungo tutte le strade di competenza comunale.
4. I proprietari o conduttori di fondi in cui insistono recinzioni con filo spinato sono tenuti a rimuovere ed adeguare le stesse, con materiale consentito dalla normativa entro gg.90 dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art.15 –Sanzioni**

1. Per le sanzioni da irrogare in riferimento alle violazioni del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada (C.d.S.)

#### **Art. 16– Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione..
2. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni in contrasto con esso.